La procedura per le operazioni con parti correlate

(approvata dal Consiglio di Amministrazione di CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S. p. A. in data 1 Dicembre 2010)

INDICE	PAG.
Articolo 1 (Fonti normative)	1
Articolo 2 (Ambito di applicazione)	2
Articolo 3 (Definizione di parte correlata)	2
Articolo 4 (Altre definizioni)	3
Articolo 5 (Soglie di rilevanza)	4
Articolo 6 (Casi di esenzione)	5
Articolo 7 (Operazioni ordinarie)	7
Articolo 8 (Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard)	8
Articolo 9 (Comitato OPC)	8
Articolo 10 (Presidi equivalenti)	8
Articolo 11 (Banca dati delle Parti Correlate)	10
Articolo 12 (Applicabilità della Procedura)	10
Articolo 13 (OPC di Maggiore Rilevanza)	11
Articolo 14 (Operazioni di Minore Rilevanza)	14
Articolo 15 (Società di minori dimensioni)	16
Articolo 16 (Informazioni al pubblico sulle OPC)	16
Articolo 17 (Vigilanza del Collegio Sindacale)	17
Articolo 18 (Coordinamento con le procedure del Dirigente Preposto)	17
Articolo 19 (Modifica della Procedura)	17
Articolo 20 (Entrata in vigore)	18
Allegato 1 - Operazioni di Maggiore Rilevanza	18

Procedura per le operazioni con parti correlate

Articolo 1 (Fonti normative)

1.1 La presente procedura (**qui di seguito "Procedura"**) è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (**qui di seguito "Regolamento"**), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti da Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24/09/2010 e comunicazione Consob n. 10094530 del 15/11/2010.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

- 2.1. CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A. (qui di seguito "CSP") al fine di assicurare:
 - la trasparenza;
 - la correttezza sostanziale;
 - la correttezza formale:

delle operazioni realizzate (direttamente o per il tramite di società controllate) con "parti correlate", si attiene ai principi contenuti nel Regolamento.

- 2.2. La Procedura stabilisce le regole alle quali CSP e le società da questa controllate si attengono per il compimento delle operazioni con parti correlate all'emittente.
- 2.3. Per operazione con parti correlate (**qui di seguito "OPC"**) ai fini della Procedura si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Articolo 3 (Definizione di parte correlata)

- 3.1 Ai sensi della Procedura, alla luce dell'assetto proprietario di CSP, un soggetto è parte correlata (qui di seguito "Parte Correlata") a CSP nel caso in cui:
- (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone:
- (i) controlli CSP, ne sia controllato, o sia sottoposto a comune controllo;
- (ii) detenga una partecipazione in CSP tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
- (iii) eserciti il controllo su CSP anche congiuntamente con altri soggetti;
- (b) sia una società collegata di CSP;
- (c) sia una joint venture in cui CSP è partecipante;
- (d) sia un amministratore, un sindaco, uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di CSP o di una sua controllante, ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di CSP (qui di seguito "Dirigente Preposto");
- (e) sia uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) sia un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

- (g) sia un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
- 3.2 Ai fini di cui sopra le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "società controllata", "società collegata" e "joint venture", sono quelle riportate nell'allegato 1 al Regolamento.

In particolare le nozioni di "dirigenti con responsabilità strategiche" e "stretti familiari" sono le seguenti:

- dirigenti aventi responsabilità strategiche: sono gli amministratori (esecutivi o meno) di CSP nonché quei soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione della stessa che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di CSP e/o delle sue controllate;
- stretti familiari: sono stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Si presume essi includano:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Articolo 4 (Altre definizioni)

Ai fini della Procedura sono:

- Amministratori indipendenti: gli amministratori di CSP in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana al quale CSP ha dichiarato di aderire nella relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari (qui di seguito "Amministratori indipendenti"). In particolare sono Amministratori Indipendenti quelli valutati tali dal Consiglio di Amministrazione della Società all'atto della nomina e successivamente quantomeno in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.
- Amministratori non correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate (qui di seguito "Amministratori non correlati").

- Dirigenti con Responsabilità Strategiche: (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione di CSP; (ii) i membri effettivi del Collegio Sindacale di CSP; (iii) il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di CSP; (iv) gli altri soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di CSP (qui di seguito "Dirigenti con Responsabilità Strategiche").
- Managers: i responsabili di Business Unit/Funzioni Centrali/Attività Operative (qui di seguito "Managers").
- Soci non correlati: relativamente ad una data operazione, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di tale operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di tale operazione sia alla Società (qui di seguito "Soci non correlati").
- Parti correlate dirette: (i) i soggetti che controllano CSP; (ii) i componenti del consiglio di amministrazione dell'organo di controllo di CSP e delle sue controllate; (iii) i dirigenti aventi responsabilità strategica di CSP e delle sue controllate (qui di seguito "parti correlate dirette").
- Società di minori dimensioni: le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale, né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro (qui di seguito "società di minori dimensioni"). Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

Articolo 5 (Soglie di rilevanza)

- 5.1 Sono OPC di maggiore rilevanza (qui di seguito "OPC di Maggiore Rilevanza") le operazioni che superino le soglie previste dall'allegato 1 alla Procedura qui sotto riportato.
- 5.2 Sono OPC di minore rilevanza (qui di seguito "OPC di Minore Rilevanza") le operazioni con parti correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.
- 5.3 Sono OPC di importo esiguo (qui di seguito "OPC di Importo Esiguo") le operazioni che abbiano un controvalore non superiore a € 100.000,00 (centomila euro).

Articolo 6 (Casi di esenzione)

- 6.1 La Procedura non si applica alle OPC di Importo Esiguo come definito all'art. 5.3.
- 6.2 <u>La Procedura non si applica</u>, salvo quanto specificato al punto 6.3 del presente articolo:
- (a) alle operazioni compiute da CSP con società controllate, ovvero alle operazioni compiute tra società controllate da CSP;
- (b) alle operazioni compiute da CSP, o da sue controllate, con società collegate a CSP.
- 6.3 La Procedura trova invece applicazione anche nei casi indicati dall'articolo 6.2 sub (a)
- e (b) qualora controparti delle operazioni siano società controllate da o collegate a CSP nelle quali altre parti correlate a CSP abbiano interessi qualificati come significativi, per tali intendendosi a titolo esemplificativo il controllo o l'influenza notevole esercitata dalla parte correlata di CSP. Si ha altresì interesse significativo qualora uno o più amministratori o altri dirigenti con responsabilità strategiche di CSP beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate con le quali l'operazione è svolta. In questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del dirigente con responsabilità strategiche.

Si presume che il livello di significatività sia superiore al 25% della remunerazione dei soggetti sopra indicati.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione discrezionale di CSP secondo i criteri generali indicati nelle procedure. In tale contesto, le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate della società, dall'altro. A titolo esemplificativo si ha interesse significativo nel caso di esistenza di un credito, nei confronti di una società controllata, in capo all'amministratore delegato della società controllante, qualora tale rapporto giuridico possa incentivare la conclusione di operazioni che consentano un rafforzamento patrimoniale della società controllata che potrebbero tuttavia non essere vantaggiose per la società controllante. Si presume che il livello di significatività sia superiore a € 100.000,00 (centomila euro).

La valutazione di significatività è altresì rimessa a CSP anche nell'ipotesi in cui la controllata o collegata sia partecipata (anche indirettamente) dal soggetto che controlla CSP.

In tal caso, la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto in CSP. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata.

Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

6.4 <u>La Procedura non si applica</u> alle "operazioni ordinarie" come definite nel successivo articolo 7, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard come definite nell'articolo 8. Sono fatti salvi gli obblighi in materia di informativa contabile periodica nonché l'obbligo di comunicazione a Consob delle OPC di Maggiore Rilevanza ordinarie (di cui all'art. 13, c. 3, lett. c, *i*) del Regolamento).

6.5 La Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, del Comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;
- c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate alla lettera a), in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:
- (i) CSP abbia adottato una politica di remunerazione ivi incluse le politiche relative agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto;

- (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia intervenuto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

Articolo 7 (Operazioni ordinarie)

- 7.1 E' operazione ordinaria allorquando siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi ed in particolare:
- 7.1.1. l'operazione è <u>riconducibile all'attività operativa</u>, ovverosia all'insieme:
- (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società;
- (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "Attività di investimento" o "Attività finanziarie" come definite rispettivamente al punto 7.2 e 7.3 o, alternativamente, l'operazione è <u>riconducibile all'attività finanziaria connessa</u> all'attività operativa nella misura in cui sia accessoria allo svolgimento dell'attività operativa. Non è considerata connessa all'attività operativa e quindi non può considerarsi operazione ordinaria il finanziamento ottenuto per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connesso all'attività di investimento).
- 7.1.2 l'operazione <u>rientra nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa</u> e nell'attività finanziaria ad essa connessa e in tutte le altre attività di gestione non classificabili come Attività di Investimento o Attività Finanziaria (**qui di seguito "Attività Caratteristica**").

A titolo esemplificativo, rientra tra le Operazioni ordinarie l'operazione che per oggetto, ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività sociale, dimensione, termini e condizioni, natura della controparte rientra nell'ordinario esercizio dell'Attività Caratteristica e in particolare:

- l'attività di produzione commercializzazione di beni, opere e servizi nell'ambito dell'Attività caratteristica di CSP, ovvero delle società controllate;
- l'attività di acquisto di beni, opere e servizi connessa all'Attività Caratteristica e/o necessaria al funzionamento, alla manutenzione e alla conservazione dell'adeguatezza tecnologica delle infrastrutture industriali o del patrimonio immobiliare destinato all'Attività caratteristica di CSP, ovvero delle società da questa controllate e in generale al funzionamento dell'organizzazione d'impresa nelle sue attuali dimensioni e caratteristiche salvo che ciò non rappresenti un'Attività di investimento ovvero un'Attività finanziaria;

- le attività di acquisizione e gestione di risorse finanziarie, con le correlative attività accessorie di copertura legate allo svolgimento dell'Attività caratteristica con esclusione di tutte quelle qualificabili come Attività di investimento ovvero Attività finanziaria;
- l'attività di gestione delle partecipazioni, in particolare:
- o) compravendita di partecipazioni sociali;
- o) sottoscrizione di aumenti di capitale salvo quelli con esclusione del diritto di opzione; salvo che ciò non sia qualificabile come Investimento, ovvero come Attività finanziaria.
- 7.2 E' Attività di Investimento ai fini della Procedura: (i) ogni operazione che determini l'acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività "non correnti" che siano possedute per la vendita; (ii) ogni investimento finanziario che non rientri nelle cc.dd. "disponibilità liquide equivalenti".
- 7.3. <u>E' Attività Finanziaria</u> ai sensi della Procedura ogni attività che determini modifiche: (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società non connessi all'Attività Caratteristica.

Articolo 8 (Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard)

8.1 Sono condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio.

Articolo 9 (Comitato OPC)

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede ad istituire un Comitato per le OPC (qui di seguito "Comitato OPC") composto esclusivamente da almeno tre Amministratori Indipendenti, fatta salva in alternativa l'adozione dei presidi equivalenti di cui al successivo articolo 10.
- 9.2 Si ha per istituito il Comitato OPC anche se il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le relative competenze a un comitato già esistente, purché composto esclusivamente da almeno tre Amministratori Indipendenti.

Articolo 10 (Presidi equivalenti)

10.1. Nell'ipotesi in cui, per l'esiguo numero di Amministratori indipendenti, non sia possibile costituire un comitato secondo quanto disciplinato dal Regolamento, CSP ricorrerà a presidi equivalenti al Comitato di Amministratori indipendenti, in grado in ogni

caso di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione con parti correlate (qui di seguito "presidio equivalente").

10.2 Adozione e modifiche della Procedura: qualora non sia stato costituito un apposito comitato composto da soli Amministratori indipendenti, e qualora non siano in carica almeno tre Amministratori indipendenti, si considera presidio equivalente l'assunzione della delibera previo parere motivato, non vincolante degli Amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in caso di loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente. Pertanto qualora siano in carica uno solo o due Amministratori indipendenti, è possibile ricorrere al voto favorevole di uno di quest'ultimi, senza che vi sia la necessità di modificare la composizione del consiglio di amministrazione.

10.3 OPC di Minore Rilevanza: qualora non sia stato costituito un apposito comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati in maggioranza indipendenti e qualora non siano in carica almeno due Amministratori indipendenti non correlati, si considera Presidio equivalente il parere non vincolante rilasciato dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente. L'equivalenza potrà tuttavia ritenersi sussistente solo qualora i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Si considera inoltre Presidio equivalente il ricorso, per l'espressione del parere, all'Amministratore indipendente non correlato eventualmente presente.

- 10.4 <u>OPC di Maggiore Rilevanza</u>: qualora non sia stato costituito un apposito comitato composto esclusivamente da Amministratori indipendenti non correlati, e qualora non siano in carica almeno tre Amministratori indipendenti non correlati, si considera Presidio equivalente:
- *i)* l'attribuzione ad uno o più degli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti, ovvero al Collegio Sindacale o a un esperto indipendente dei compiti connessi alla fase delle trattative e dell'istruttoria;
- *ii)* con riferimento alla fase dell'approvazione dell'operazione, l'assunzione della delibera previo motivato parere favorevole degli Amministratori indipendenti indicati nel punto *i)* sull'interesse della società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima, ovvero previo motivato parere, sul medesimo oggetto, del Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente indicato nel punto *i)*.

L'equivalenza potrà tuttavia ritenersi sussistente solo qualora i componenti del Collegio Sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Articolo 11 (Banca dati delle Parti Correlate)

- 11.1 Le Parti Correlate di CSP sono inserite e ordinate in una apposita banca dati (in seguito "Banca Dati") che il Dipartimento Affari societari di CSP gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso nonché delle dichiarazioni ricevute dalla parti correlate dirette.
- 11.2 I soggetti controllanti, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti aventi responsabilità strategica, e le altre parti correlate dirette ai sensi della Procedura, rendono una dichiarazione con la quale forniscono le informazioni necessarie all'identificazione delle parti correlate loro tramite.
- 11.3 La Banca Dati è aggiornata con cadenza almeno trimestrale. In particolare, il Responsabile Affari societari raccoglie le dichiarazioni rese dalle parti correlate entro il mese successivo la chiusura di ogni trimestre e le trasmette al Responsabile Affari societari di CSP responsabile dell'aggiornamento della Banca Dati e al Dirigente Preposto. 11.4 Fermo restando quanto previsto dal punto 11.3 del presente articolo, le parti correlate dirette comunicano tempestivamente al il Responsabile Affari societari l'esistenza di nuove parti correlate per il loro tramite.
- 11.5 Il Comitato OPC vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati. Nel caso in cui non sia stato costituito il Comitato OPC, ovvero nel caso in cui siano in carica uno solo o due soli Amministratori indipendenti, uno di quest'ultimi vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati.

Articolo 12 (Applicabilità della Procedura)

- 12.1 Gli Amministratori, i Dirigenti con responsabilità strategiche, i Managers di CSP e delle società controllate prima di intraprendere un'operazione verificano se la controparte è una Parte correlata.
- 12.2. Nel caso in cui venga riscontrato che la controparte dell'operazione è una Parte correlata, gli Amministratori, i Dirigenti con responsabilità strategiche, i Managers di CSP o delle società controllate si astengono dal proseguire nell'istruttoria e/o nelle trattative e informano senza indugio il Responsabile degli Affari societari e il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili. Il Responsabile degli Affari societari provvede a sua

volta ad informare senza indugio il Presidente del consiglio di amministrazione e il Direttore finanza e controllo.

12.3 Ricevuta la comunicazione, il Presidente del consiglio di amministrazione di CSP fornisce istruzioni in ordine al proseguo dell'operazione in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 (OPC di Maggiore Rilevanza), ovvero all'articolo 14 (OPC di Minore Rilevanza) della Procedura.

12.4 Le attività descritte nei commi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.

Articolo 13 (OPC di Maggiore Rilevanza)

13.1 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa senza indugio il Presidente del Comitato OPC, ovvero gli Amministratori indipendenti, ovvero il Presidente del Collegio Sindacale.

13.2 Il Direttore finanza e controllo assicura che sia garantito un flusso informativo completo e tempestivo tra i soggetti incaricati della conduzione delle trattative e il Comitato OPC, ovvero gli Amministratori indipendenti, ovvero il Collegio Sindacale. In particolare, prima dell'avvio delle trattative dell'OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC, ovvero gli Amministratori indipendenti, ovvero il Collegio Sindacale dovranno ricevere un report con indicazione dei principali elementi dell'operazione e, successivamente durante le trattative, un report con cadenza periodica e comunque almeno trimestrale con indicazione di eventuali scostamenti significativi rispetto al report precedente. Il Comitato OPC, ovvero gli Amministratori indipendenti, ovvero il Collegio Sindacale sono informati dell'eventuale cessazione in via definitiva di ogni trattativa.

Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard la documentazione trasmessa al Consiglio di amministrazione, al Comitato OPC, ovvero al Collegio Sindacale, ovvero agli Amministratori indipendenti deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

13.3 E' facoltà del Comitato OPC (ovvero dell'Amministratore indipendente all'uopo delegato dal Comitato OPC), ovvero degli Amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti, ovvero del Collegio Sindacale, richiedere informazioni e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'OPC.

13.4 Conclusa l'istruttoria, il Presidente del Comitato OPC, ovvero il Presidente del Collegio Sindacale, ovvero gli Amministratori indipendenti convocano una riunione,

affinché rispettivamente il Comitato OPC o il Collegio Sindacale o gli Amministratori indipendenti esprimano il proprio parere motivato sull'interesse di CSP al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori indipendenti non correlati, si ricorre al motivato preventivo parere favorevole sull'interesse di CSP al compimento dell'operazione e sulla convenienza e sula correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima rilasciato dagli Amministratori indipendenti in carica ovvero da un esperto indipendente.

13.5 E' facoltà del Comitato OPC, ovvero degli Amministratori indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale, farsi assistere, a spese di CSP, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta entro l'ammontare massimo di spesa del 5% del valore dell'OPC di Maggiore Rilevanza e comunque non superiore a € 20.000,00 (euro ventimila).

13.6 Il parere del Comitato OPC, ovvero degli Amministratori indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale, ovvero di un esperto indipendente è trasmesso, tramite il Responsabile Affari societari, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale inserisce l'OPC di Maggiore Rilevanza all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di CSP, al quale è riservata la competenza a deliberare.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione, organo al quale è riservata in via esclusiva la competenza di approvare le OPC di Maggiore Rilevanza, approva l'OPC previo parere favorevole del Comitato OPC, ovvero degli Amministratori indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale, ovvero di un esperto indipendente.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'OPC di Maggiore Rilevanza riportano un'adeguata motivazione in merito all'interesse di CSP al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse di CSP al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC, ovvero dal Collegio Sindacale, ovvero dagli Amministratori indipendenti, ovvero da un esperto indipendente sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita

nel rispetto di una o più indicazioni, sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

13.8 In relazione alle OPC di Maggiore Rilevanza sottoposte all'approvazione, il Consiglio di Amministrazione riceve con congruo anticipo un'adeguata informativa in ordine all'operazione stessa nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione e sugli eventuali rischi per CSP oltre che il parere reso dal Comitato OPC, ovvero dagli Amministratori indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale, ovvero da un esperto indipendente. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

13.9 Una volta che l'operazione sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, il Responsabile Affari societari ne dà informativa al Direttore Finanza e controllo anche nel caso di operazioni che devono essere compiute da società controllate di CSP. Nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, ovvero in presenza di un parere negativo del Comitato OPC, ovvero degli Amministratori indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale, ovvero di un esperto indipendente, CSP e/o sue controllate si astengono dall'intraprendere o proseguire le trattative.

13.10 Una volta approvata l'OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da società controllate di CSP, CSP predispone un documento informativo da mettere a disposizione del pubblico entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento OPC.

13.11 Quando un'OPC di Maggiore Rilevanza è ai sensi di legge o di Statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

13.12 La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza del parere negativo degli Amministratori indipendenti. In tal caso l'operazione, fermo il rispetto dei quorum costitutivo e deliberativo richiesti per l'adozione delle delibere assembleari e fatte salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario sulla stessa, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto. A

tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto di voto sono tenuti a comunicare: (i) di non essere controparte della specifica operazione posta all'ordine del giorno; (ii) l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla controparte e alla Società.

Articolo 14 (Operazioni di Minore Rilevanza)

14.1 In caso di OPC di Minore Rilevanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa senza indugio il Presidente del Comitato OPC, ovvero gli Amministratori indipendenti, ovvero il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Comitato OPC ovvero gli Amministratori Indipendenti, ovvero il Presidente del Collegio Sindacale convocano senza indugio una riunione, affinché rispettivamente il Comitato OPC o gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale esprimano il proprio parere motivato non vincolante sull'interesse di CSP o delle sue controllate al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora non siano in carica almeno due Amministratori indipendenti non correlati, quelli in carica esprimono il proprio parere motivato non vincolante sull'interesse di CSP o delle sue controllate al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

14.2 Il Comitato OPC, ovvero gli Amministratori indipendenti, ovvero il Collegio Sindacale, possono farsi assistere, a spese di CSP, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta entro l'ammontare massimo di spesa del 5% del valore dell'OPC di Minore Rilevanza e comunque non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila).

14.3 Qualora CSP provveda a nominare esperti indipendenti, il Comitato OPC, ovvero gli Amministratori indipendenti, ovvero il Collegio Sindacale, avranno la facoltà di nominare gli esperti solo nell'ambito di quelli nominati da CSP per il compimento dell'operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificatamente il Comitato OPC, ovvero gli Amministratori indipendenti, ovvero il Collegio Sindacale nello svolgimento dei loro compiti spettanti ai sensi della Procedura.

14.4 Il Direttore Finanza e controllo di CSP, anche in caso di operazioni da realizzarsi da società controllate, fornisce - con congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di amministrazione convocato per deliberare - agli Amministratori, al Comitato OPC, al Collegio Sindacale, unitamente alla segnalazione dell'OPC di Minore Rilevanza che si intende realizzare, un report analitico contenente comunque la descrizione

dell'operazione, l'indicazione della controparte, la natura della relazione con la parte correlata, l'oggetto dell'operazione, il corrispettivo dell'operazione le condizioni dell'OPC di Minore Rilevanza e le motivazioni in ordine all'interesse di CSP, o della controllata, al compimento dell'OPC e della convenienza delle condizioni.

Quando le condizioni dell'OPC sono definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

14.5 Esaminata l'OPC di Minore Rilevanza, il Comitato OPC, ovvero gli Amministratori indipendenti, ovvero il Collegio Sindacale, esprimono il proprio parere in merito all'operazione OPC.

Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere sia definito come favorevole e pertanto consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse di CSP al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC, ovvero dagli Amministratori indipendenti qualora non sia stato costituito il Comitato OPC, ovvero del Collegio Sindacale sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

- 14.6 In caso di parere favorevole del Comitato OPC, ovvero degli Amministratori indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale, il Presidente del consiglio di amministrazione dà informativa all'incaricato della trattativa e al Direttore finanza e controllo.
- 14.7 Il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione previo parere del Comitato OPC, ovvero degli Amministratori indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale, ovvero di un esperto indipendente. Il verbale delle deliberazioni di approvazione dell'operazione dovrà recare adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 14.8 Trimestralmente il Direttore finanza e controllo trasmette un report al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle OPC di Minore rilevanza poste in essere da CSP, ovvero da sue controllate.

14.9 In caso di parere negativo del Comitato OPC, ovvero degli Amministratori indipendenti ovvero del Collegio Sindacale, ovvero di un esperto indipendente, il Presidente del consiglio di amministrazione informa il Direttore finanza e l'incaricato della trattativa il quale si astiene dall'intraprendere o proseguire le trattative.

14.10 Qualora in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato OPC, ovvero dagli Amministratori indipendenti, ovvero dal Collegio Sindacale CSP decidesse comunque di intraprendere o proseguire le trattative, CSP metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere sarà messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo e sul sito internet della società.

14.11 Quando un'OPC di Minore Rilevanza è ai sensi di legge o di statuto di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

Articolo 15 (Società di minori dimensioni)

15.1 Le emittenti con azioni quotate in mercati regolamentati italiani (o di altri paesi UE) definite Società di minori dimensioni ai sensi dell'articolo 4 delle Procedure, possono applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza le disposizioni contenute nell'articolo 13 per le OPC di Minore Rilevanza. Resta peraltro fermo che alle OPC di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare sulle quali sia stato espresso un parere contrario del Comitato OPC, ovvero degli Amministratori indipendenti, ovvero del Collegio Sindacale, troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'art. 11, comma 3 del Regolamento (cc.dd. whitewash).

Articolo 16 (Informazioni al pubblico sulle OPC)

16.1. La Società fornisce informazioni al pubblico sulle OPC con le modalità e nei termini previsti e disciplinati specificamente dagli articoli 5 e 6 del Regolamento.

Articolo 17 (Vigilanza del Collegio Sindacale)

- 17.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e sue successive modifiche ai principi indicati nel Regolamento.
- 17.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Procedura adottata.
- 17.3 Il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea della propria attività ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile e dell'articolo 153 del TUF D.Lgs. n. 58/1998.

Articolo 18 (Coordinamento con le procedure del Dirigente Preposto)

18.1 Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Tutte le OPC approvate ai sensi del Procedura sono tempestivamente comunicate a cura del il Responsabile Affari societari al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico.

18.2. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al punto precedente anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o nella normativa di carattere nazionale.

Articolo 19 (Modifiche della Procedura)

19.1 Le modifiche della Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato appositamente costituito, ovvero, nel caso in cui non sia stato costituito, ovvero non siano in carica almeno tre Amministratori indipendenti, tramite applicazione dei Presidi equivalenti di cui all'articolo 10.

19.2 Periodicamente e almeno ogni triennio, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato appositamente costituito, ovvero nel caso in cui non sia stato costituito, ovvero non siano in carica almeno tre Amministratori indipendenti, tramite applicazione dei Presidi equivalenti di cui all'articolo 10, valuta se procedere a una revisione della Procedura, tenendo conto tra l'altro delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché l'efficacia dimostrata dalla procedura nella prassi applicativa. Verrà acquisito un parere dal Comitato, ovvero dagli Amministratori indipendenti in carica

qualora non sia costituito il Comitato anche con riguardo alla eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione delle Procedura, ad alcuna modifica della Procedura stessa.

Articolo 20 (Entrata in vigore)

20.1 La Procedura si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011.

20.2 A partire dal primo Dicembre 2010 trova applicazione l'articolo 5 del Regolamento in materia di "Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate" con la sola eccezione del comma 2, che trova applicazione a partire dal primo Gennaio 2011.

20.3 La Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità nella Relazione sulla Gestione, anche mediante riferimento al suddetto sito internet.

Allegato 1 - Operazioni di Maggiore Rilevanza

1.1. Ai sensi della Procedura, sono OPC di Maggiore Rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
- 1.2. Le operazioni con una Società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- 1.3. Ai sensi della Procedura, sono Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se inferiori alle soglie di rilevanza quantitative sopra elencate, le operazioni che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni, abbiano incidenza notevole sull'attività della Società o del Gruppo, ovvero possano incidere sull'autonomia gestionale della Società ("Operazioni di Rilevanza Strategica").
- 1.4. In caso di cumulo di più operazioni, la società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici previsti al paragrafo 1.1, ad essa

applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1 e 1.2, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.